



*Il Ministro della cultura*

di concerto con

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Disposizioni applicative per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici e per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 364 e 365, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e, in particolare, l'articolo 41 che disciplina gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)*”, e, in particolare, l'articolo 2, commi da 222 a 222-quinquies, in materia di fabbisogno di spazio allocativo delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 12 in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 364, come modificato dall'articolo 8-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che prevede: “*Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonché per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato*”;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 365, della citata legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale: “*Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati*



*Il Ministro della cultura*

di concerto con

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

*gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati”;*

Vista la Circolare della Direzione generale Archivi 8 ottobre 2021, n. 57, recante “*Quadro esigenziale degli Archivi di Stato*”, e tenuto altresì conto dei relativi riscontri pervenuti dagli istituti archivistici periferici;

Vista la Circolare della Direzione generale Archivi 4 novembre 2021, n. 60, recante “*Acquisizione e locazioni di immobili da destinare a sede degli Archivi di Stato*”, e tenuto altresì conto dei relativi riscontri pervenuti dagli istituti archivistici periferici;

DECRETA

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente decreto disciplina gli interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici e le modalità di acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 1, commi 364 e 365, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, l'articolo 1, comma 364, della citata legge n. 234 del 2021 destina alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 risorse pari a 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra gli interventi riportati nell'Allegato 1, con l'indicazione del cronoprogramma, del soggetto attuatore e dei relativi codici unici di progetto (di seguito: CUP).
4. Per la realizzazione delle attività di cui al presente decreto, la Direzione generale Archivi, quale soggetto attuatore, potrà avvalersi del supporto di Ales S.p.A.
5. Con provvedimento del Ministero della cultura può essere disposta, nel rispetto del cronoprogramma e degli importi complessivamente stanziati per ciascuna annualità, una rimodulazione delle risorse ripartite tra gli interventi indicati nell'Allegato 1.



*Il Ministro della cultura*

di concerto con

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

Art. 2

*(Acquisti di immobili)*

1. Per gli acquisti di immobili destinati ad Archivi di Stato sono assegnate le risorse di cui alle linee di intervento A) e B) dell'Allegato 1, secondo la seguente ripartizione:
  - a) acquisti di nuovi immobili secondo i fabbisogni allocativi degli istituti archivistici suddivisi su base provinciale, indicati nella Tabella A allegata al presente decreto;
  - b) acquisti di immobili da destinare alle sedi di istituti archivistici attualmente in locazione passiva, secondo quanto indicato nella Tabella B allegata al presente decreto.
2. Al fine di procedere agli acquisti di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale Archivi provvede a pubblicare, entro il 28 febbraio dell'anno 2023 e dell'anno 2024, apposito avviso per l'avvio di un'indagine di mercato volta all'individuazione di immobili dotati delle caratteristiche planimetriche indicate nello stesso avviso pubblico, secondo quanto previsto nella Tabella A. Successivamente all'individuazione dei beni, la Direzione generale Archivi avvia le necessarie procedure con l'Agenzia del Demanio, anche ai fini del rilascio dell'attestazione della congruità del prezzo da parte della stessa Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Al fine di procedere agli acquisti di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale Archivi avvia, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le necessarie procedure con l'Agenzia del Demanio, anche per il rilascio dell'attestazione della congruità del prezzo da parte della stessa Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 3

*(Prevenzione del rischio sismico)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, le risorse di cui alla linea di intervento C) dell'Allegato 1 sono destinate alle indagini di verifica di vulnerabilità sismica.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le sedi di istituti archivistici indicate nella Tabella C allegata al presente decreto, dando priorità agli istituti collocati in zone a rischio sismico alto (zona 1) e medio (zona 2).



*Al Ministro della cultura*

di concerto con

*Al Ministro dell'economia e delle finanze*

Art. 4

*(Adeguamento antincendio)*

1. Per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio sono assegnate le risorse di cui alle linee di intervento D) ed E) dell'Allegato 1.
2. Le risorse di cui alla linea di intervento D) sono destinate all'adeguamento antincendio dell'Archivio di Stato di Cagliari, secondo quanto indicato nella Tabella D allegata al presente decreto.
3. Le risorse di cui alla linea di intervento E) sono destinate all'implementazione di misure di sicurezza antincendio presso gli istituti archivistici suddivisi su base provinciale, secondo quanto indicato nella Tabella E allegata al presente decreto.

Art. 5

*(Sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi)*

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi di cui al presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore.

Art. 6

*(Revoca del finanziamento)*

1. I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1. Il mancato rispetto dei termini ivi previsti e la mancata alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 5 comportano la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. La data di sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante è quella riportata sul sistema SIMOG per il CIG, così come acquisita nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.



*Il Ministro della cultura*  
di concerto con  
*Il Ministro dell'economia e delle finanze*

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma,

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE  
FINANZE